CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
200.
SITZUNG
14 - 5 - 1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 99:

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige » (rinviato dal Governo)

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf N. 99:

« Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20-8-1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino-Tiroler Etschland » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 3

Ore 10,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 13-5-1964.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Iniziamo la trattazione del *disegno di legge n. 99:* **« Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige »** (rinviato dal Governo) (*).

La parola al Presidente della Commissione affari generali per la lettura della relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nella seduta del 24 aprile 1964 la Commissione ha preso in esame le motivazioni del rinvio di questo disegno di legge effettuate dal Commissario del Governo in data 20 marzo 1964.

Riprendendo in considerazione una proposta già avanzata precedentemente dalla Giunta regionale, la Commissione delibera di stralciare dal disegno di legge rinviato gli articoli 2 e 3, contenenti norme oggetto di rilievo da parte del Governo e di invitare il Consiglio regionale a riapprovare integralmente i rimanenti articoli.

È stata rilevata infatti l'opportunità di svolgere le prossime elezioni regionali con le modalità contenute in questo testo, che coincide con quello recentemente stabilito per lo svolgimento delle elezioni comunali.

Gli articoli stralciati saranno oggetto di un prossimo esame da parte della Commissione, che li invierà al Consiglio regionale accompagnati da una separata relazione.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; la parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signori consiglieri, il testo del progetto di legge presentato è tale e quale quello che il Consiglio ha approvato alcuni mesi or sono, stralciato dei due articoli che si riferiscono alla residenza. Le vicende che riguardano la richiesta della residenza triennale sono note. Il Presidente della Commissione legislativa ha detto poco fa che la Commissione ha accettato di rivotare le norme riguardanti la residezna triennale, in modo che il Governo sia costretto a

---

(*) Vedi Appendice - pag. 29

impugnarle avanti la Corte Costituzionale. Da altra parte si è ritenuto di non poter far seguire alle altre norme della legge la sorte di quelle riguardanti la residenza triennale. Pertanto non sarebbe giusto che si andasse a votare il 31 maggio un testo di legge e si ritornasse sulle norme per l'elezione del Consiglio regionale. Di questo, penso, ognuno si renderà conto: si tratta, in sostanza, di semplificare e di uniformare le nostre leggi elettorali. Si vedrà che non si tratta che di modifiche di carattere tecnico. Un'unica modifica verrà proposta alla Giunta e riguarda i presidenti di seggio. Si sa che una delle modiche più importanti a suo tempo approvate riguardava la costituzione di un albo dei presidenti di seggio; questa norma verrà applicata per le elezioni dei Consigli comunali. È stato fatto l'albo, che è stato presentato al Presidente della Corte di Appello; per la provincia di Bolzano sono stati fatti i previsti colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, per cui abbiamo un numero sufficiente di nomi per i presidenti di seggio nelle due province. Un'unica cosa ha turbato l'andamento di queste nomine. In provincia di Bolzano ci sono 38 Magistrati, in quella di Trento sono pressappoco una cinquantina. Molti di questi non hanno fatto il presidente di seggio, né lo fanno. Si sa che la legge dello Stato stabilisce per i Magistrati una preminenza assoluta delle nomine a presidente di seggio, mentre nella nostra legge questo non è previsto. Tuttavia, per i seggi più importanti, nei centri più grossi, è meglio che ci siano dei Magistrati. Restando quindi, fisso l'albo, si aggiungerà che a presidenti di seggio possono venire nominati i Magistrati dell'Avvocatura dello Stato senza l'obbligo di iscriversi all'albo.

Con queste premesse, mi auguro che il Consiglio possa riapprovare questa legge, che ha una certa urgenza perché il tempo a disposizione non è molto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Meine Herren Kollegen! Wir können nicht umhin unsere Verwunderung darüber auszusprechen, daß 15 Jahre nach Inkrafttreten des Autonomiestatuts die Regierung zweimal ein Gesetz rückverwiesen hat, das eine klare Bestimmung dieses Statuts zur Durchführung bringen soll. Art. 19 des Statuts besagt im italienischen Wortlaut folgendes: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni ». Angesichts der Klarheit dieses Wortlauts wäre anzunehmen gewesen, daß er zu keinerlei Auslegungsschwierigkeiten Veranlassung gibt. Die betreffende Bestimmung ist auch gerade deshalb von den Südtiroler Vertretern in Rom dementsprechend klar abgefaßt worden. In dem Brief, den nach Verabschiedung des Autonomiestatuts die Herren Erich Amonn und Dr. von Guggenberg geschrieben hatten und mit dem sie über den Inhalt des Statuts Bericht erstatteten, heißt es: « Die beiden Provinzen bilden zwei getrennte Wahlkreise. Das Wahlrecht ist an eine Sesshaftigkeit von drei Jahren gebunden ». So wie die Vertreter der Südtiroler in Rom diese Bestimmung aufgefaßt haben, müßte sie auch von jedermann verstanden werden, der nicht durch Haarspaltereien hierüber unbedingt eine andere Auslegung geben will. Übrigens enthält kein anderes Statut eine derartige Bestimmung über die dreijährige Sesshaftigkeit. Im Hinblick auf die allgemeinen Vorschriften über das staatliche Wahlrecht stellt diese Bestimmung eine

außergewöhnliche Ausnahme dar. Nicht nur von den damaligen Vertretern der Südtiroler in Rom ist dieselbe so aufgefaßt worden, wie sie dann im betreffenden Regionalgesetzt niedergelegt worden ist, denn meines Wissens, ist sie auch von allen Abgeordneten der früheren Legislaturperioden in diesem Sinne aufgefaßt worden. Ich habe schon anläßlich der Bilanzdebatte festgestellt, daß die Regionalregierung nicht dafür verantwortlich ist, wenn diese Bestimmung erst in einem Gesetz ihren Niederschlag gefunden hat, denn auch die Südtiroler hatten vorher mit der Erlassung eines Gesetzes keine Eile, in dem die genannte Bestimmung verankert ist. Umso größer mußte daher das Erstaunen sein, als die Regierung zweimal ein vom Regionalrat verabschiedetes Gesetz mit dieser Bestimmung rückverwiesen hat. Jedenfalls ist dann der Versuch gemacht worden, den Einwendungen der Regierung dadurch Rechnung zu tragen, daß der entsprechende Artikel in seiner Fassung etwas geändert wurde, doch auch diese mildernde Neufassung hat sich dann als ergebnislos erwiesen. Aber, meine Herren Kollegen, nicht nur die Abgeordneten des Regionalrats und nicht allein die Südtiroler Vertreter in Rom hatten diese Bestimmung so ausgelegt, wie sie dann im Regionalgesetz verankert worden ist. Auch die Mitglieder der 19er-Kommission sind nämlich zu genau derselben Auffassung der Sesshaftigkeitsklausel gelangt. Ich darf Ihnen die Stellungnahme dieser Kommission hierzu verlesen. Sie lautet: « Die Kommission hat das gesamte Sachgebiet des Wahlrechts überprüft, nachdem von den deutschsprachigen Vertretern hervorgehoben worden ist, daß sich unter den in der Provinz Bozen ihr Wahlrecht ausübenden Wählern ein nicht geringer Prozentsatz von Personen befindet, die sich gerade jetzt in Südtirol niedergelassen haben und infolgedessen mit der Eigenart und den Verhältnissen Südtirols nicht vertraut sind. Tatsächlich sieht das Regionalstatut unter Art. 19 vor, daß für die Ausübung des aktiven Wahlrechts für die Wahl des Regionalrats und der Landtage die Ansässigkeit im Gebiet der Region für eine ununterbrochene Zeitspanne von nicht mehr als drei Jahren vorgeschrieben werden kann. Nach Würdigung der verschiedenen Umstände hat die Kommission daher beschlossen vorzuschlagen, daß die von Art. 19 des Statuts vorgesehene Ansässigkeitsvoraussetzung anläßlich der künftigen Wahlen des Regionalrats und der Gemeinderäte angewendet wird, ferner, daß die hierfür verlangte Mindestansässigkeit von drei auf vier Jahre erhöht werden soll ». Auch die Mitglieder der Neunzehnerkommission haben also die betreffende Bestimmung des Autonomiestatuts genau so ausgelegt wie wir. Aber nicht nur das: sie haben sogar vorgeschlagen, die Sesshaftigkeitsklausel auch auf die Wahl der Gemeinderäte auszudehnen und sie von drei auf vier Jahre zu erhöhen. Trotzalledem ist jedoch diese Klausel seitens der römischen Kreise anders ausgelegt worden, wie wir anläßlich der Rückverweisung bedauerlicherweise feststellen mußten. Wäre nun der Standpunkt der Regierung der richtige, dann hätte die genannte Kommission nichts anderes als eine Sisyphusarbeit geleistet. Rein äußerlich mag dies vielleicht schön klingen, von der Substanz bleibt jedoch nichts mehr übrig. Bei der Neuordnung des Autonomiestatuts können noch so viel schöne Bestimmungen beschlossen werden, wenn aber dann der gute Wille fehlt, das Statut auch durchzu führen, dann ist jede autonome Verwaltung mit der Zeit unmöglich gemacht. In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, daß in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Regional- und Landesgesetzen mit den merkwürdigsten Begründ-

ungen rückverwiesen worden ist. Bei einer Rückverweisung ist eine Begründung gegeben worden, bei einer andern wieder eine andere. Sollte das so weitergehen, dann wird sich die ganze Autonomie nur auf die Gelderverteilung beschränken und von den autonomen Kompetenzen recht wenig übrigbleiben. Deshalb möchte ich ersuchen, daß bei den verantwortlichen Stellen in Rom politisch dahingehend eingewirkt wird, die Wahrung der autonomen Kompetenzen zu retten, damit unsere Autonomie sich nicht allein auf die Verteilung von Geldern beschränkt. All dies erscheint mir umso merkwürdiger, als vielerorts behauptet wird die linke Zentrumsregierung sei für die Autonomie aufgeschlossener als alle vorherigen Regierungen. Ich glaube sogar behaupten zu dürfen, daß von den früheren Regierungen manches unserer jetzt rückverwiesenen Regional- und Landesgesetze genehmigt worden wäre. Umso notwendiger und dringender ist daher, in dem von mir vorher angedeuteten Sinne politisch zu interveniern.

Um nun das Gesetz als solches auf seinen Weg nicht aufzuhalten erkläre ich, daß wir uns nicht widersetzen werden, wenn dieses Gesetz unter Auslassung der Artikel mit der Sesshaftigkeitsklausel neu genehmigt wird. Von uns soll der Abhaltung der Neuwahl des Regionalrats nach den neuen Bestimmungen keine Schwierigkeit bereitet werden, das kann selbstverständlich jedoch nicht bedeuten, daß wir durch diese unsere Haltung auf die Sesshaftigkeitsklausel als solche verzichten. Denn wir haben gerade in dieser Klausel stets eine der hauptsächlichen Schutzklauseln für die Sicherung unserer Volksgruppe erblickt. Wir werden uns daher bei der Wiedergenehmigung des Gesetzes der Stimme enthalten.

(Signor Presidente, signori colleghi, non possiamo fare a meno di manifestare la nostra meraviglia perché 15 anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto di autonomia il Governo ha rinviato per ben due volte una legge che rappresenta un'applicazione di una chiara disposizione dello Statuto stesso. Nel testo italiano l'art. 19 dice appunto: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni ». Ci si poteva attendere che la chiarezza del testo non avrebbe dato adito a difficoltà di interpretazione di alcun genere e proprio per questo la norma in oggetto era stata formulata dai rappresentanti sudtirolesi a Roma in modo tanto inequivocabile. Nella lettera scritta da Erich Amonn e dal dott. von Guggenberg dopo il varo dello Statuto di autonomia ed in cui davano relazione del suo contenuto è detto: « Ognuna della due Province forma un circondario elettorale a parte. Il diritto di voto è legato ad una residenza triennale ». Chiunque non voglia dare, spaccando un capello in quattro, un'interpretazione diversa di questa disposizione, dovrà capirla allo stesso modo dei rappresentanti dei sudtirolesi a Roma. Del resto la norma della residenza triennale non si trova in nessun altro Statuto: essa rappresenta un'eccezione del tutto straordinaria nei confronti delle disposizioni generali in materia di diritto elettorale in campo nazionale. L'interpertazione che ha poi trovato espressione nella corrispondente legge regionale è stata data non soltanto dai rappresentanti dei sudtirolesi a Roma ma anche, per quanto ne so, da tutti i consiglieri delle passate legislature. Già in occasione della discussione sul bilancio ho constatato come il Governo regionale non sia responsabile del fatto che questa norma ha trovato solo ora forma in

una legge poiché anche i sudtirolesi non avevano fretta di veder promulgata una legge contenente la norma suddetta. Ancor più ci siamo meravigliati dunque che il Governo abbia rinviato due volte una legge varata dal Consiglio regionale e contenente la norma in esame. Si è tentato poi comunque di tener conto delle obiezioni del Governo modificando il tenore dell'articolo relativo: neanche tale formulazione attenuata ha sortito però effetto alcuno.

Signori colleghi, non sono stati soltanto i consiglieri regionali ed i rappresentanti dei sudtirolesi a Roma a dare di questa disposizione l'interpretazione che è stata poi ancorata nella legge regionale: gli stessi membri della Commissione dei 19 hanno interpretato esattamente allo stesso modo la clausola della residenza. Vi leggerò ora il parere della Commissione in proposito: « La Commissione ha preso in esame la materia elettorale, essendosi rilevato da parte di rappresentanti di lingua tedesca come fra gli elettori che esercitano il diritto di voto in provincia di Bolzano vi sia una non esigua percentuale di elementi appena insediatisi in Alto Adige e quindi del tutto estranei all'ambiente ed alle situazioni locali. Lo Statuto regionale, invero, prevede all'art. 19 che per l'esercizio del diritto elettorale attivo, peraltro limitatamente all'elezione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, possa essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni. La Commissione, valutate le circostanze, ha deliberato di proporre che « il requisto della residenza previsto dall'art. 19 dello Statuto sia applicato alle future elezioni del Consiglio regionale nonché alle elezioni per la formazione dei consigli comunali, e che il periodo minimo di residenza all'uopo richiesto sia elevato da 3 a 4 anni ».

Anche i membri della Commissione dei 19 hanno interpretato dunque esattamente come noi la norma relativa dello Statuto. Ma non solo: essi hanno proposto perfino che la clausola della residenza sia estesa all'elezione dei consigli comunali e che il periodo sia aumentato di un anno. Nonostante tutti questi argomenti gli ambienti romani hanno interpretato altrimenti la clausola, come abbiamo purtroppo constatato in occasione del rinvio. Se ora il punto di vista del Governo fosse giusto la Commissione non avrebbe fatto che una fatica di Sisifo. Dal punto di vista estetico il testo può suonare bene ma della sostanza non resta assolutamente nulla. Nel corso del nuovo assetto dello Statuto di autonomia si possono introdurre quante belle disposizioni si vuole: se manca la buona volontà di applicarle ogni amministrazione autonoma diventerà col tempo impossibile. A questo proposito faccio notare che in questi ultimi mesi moltissime leggi regionali e provinciali sono state rinviate con le più strane motivazioni: per un rinvio è stata data una motivazione, per il secondo una motivazione diversa. Se si procede in questo modo tutta l'autonomia si risolverà in una pura e semplice distribuzione di fondi e delle competenze autonome resterà ben poco. Per questo vorrei chiedere che si eserciti una pressione politica sugli ambienti responsabili di Roma, affinché la nostra autonomia non si riduca ad una distribuzione di denaro. Questo modo d'agire mi sembra tanto più strano in quanto da molte parti si afferma che il Governo di centro-sinistra sia più aperto alle autonomie che qualsiasi altro Governo precedente. Credo perfino di poter affermare che i Governi precedenti avrebbero approvato alcune delle leggi regionali e provinciali che questo ha rinviate: sarà dunque tanto più necessario ed urgente intervenire politicamente nel senso da me indicato.

Per non intralciare ora l'iter della legge dichiaro che non ci opporremo ad una riapprovazione con l'esclusione degli articoli contenenti le norme sulla residenza. Non solleveremo alcuna difficoltà se le nuove elezioni del Consiglio regionale verranno fatte con le nuove disposizioni: ciò non significa però naturalmente che con questa posizione non rinunciamo alla clausola della residenza, perché appunto in essa noi abbiamo sempre visto una delle disposizioni protettive di maggiore efficacia per la sicurezza del nostro gruppo etnico. Alla riapprovazione della legge ci asterremo perciò dalla votazione.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Noi non siamo stati favorevoli a questo disegno di legge ed esamineremo nel corso del dibattito l'atteggiamento da assumere su questa proposta di legge. Riferendomi all'intervento fatto ora dal collega Volgger, voglio ribadire anch'io la mia meraviglia in ordine all'approvazione delle leggi e anche a questioni di principio. In Consiglio provinciale ho sostenuto che l'attuale Governo per quanto riguarda l'autonomia del Trentino-Alto Adige non si discosta dai precedenti governi. Basti pensare alla legge per l'aeroporto di Bolzano, alla ripulsa della legge sugli istituti professionali in provincia di Bolzano e alle considerazioni capziose su questo disegno di legge, che non possono trovarci consenzienti. Per fare una proposta concreta, chiediamo un colloquio con il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Nenni, per ottenere un chiarimento in ordine all'atteggiamento da assumere da una parte e dall'altra. È giunto il momento, come Regione, di intraprendere una azione politica di chiarimento. La difesa delle prerogative autonomistiche deve essere all'apice dei nostri pensieri e delle nostre azioni, particolarmente in questo momento. Stupisce l'atteggiamento del Governo quando questo atteggiamento contrasta con lo spirito e la lettera delle proposte della Commissione di studio per l'Alto Adige. Per questo, dovremmo trovare un modo straordinario di interessare il Governo in ordine a tutte queste cose. Probabilmente il Governo dovrà provvedere a istituire uno strumento più idoneo per i rapporti con la Regione Trentino - Alto Adige; bisogna, soprattutto, che il Governo non si lasci dominare da certa burocrazia, che si mantiene fedele a una certa linea antiautonomistica. Quindi, nel deprecare questo atteggiamento politico del Governo, sollecito una iniziativa non solo della Giunta, ma anche del Consiglio, iniziativa politica condotta ad alto livello, che porti a un chiarimento completo e soddisfacente con l'attuale Governo. E insieme dobbiamo rivendicare che il Governo emani tutte le norme di attuazione dello Statuto, perché non è tollerabile che una legge costituzionale che prevede precisi termini per gli adempimenti venga continuamente villata da parte del Governo, impedendo alla Regione di legiferare in settori dove la Regione ha addirittura competenze primarie.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno? La discussione generale è chiusa.

Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 1

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

C'è la proposta della Commissione di stralciare l'art. 2.

Pongo ai voti questa proposta: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

C'è la proposta di stralciare l'art. 3. Chi è d'accordo con questo stralcio? approvato a maggioranza con 16 astensioni.

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni ».

È stata stralciata la frase: « con riferimento all'articolo precedente ». Chi è d'accordo con l'art. 4: maggioranza favorevole, 14 astensioni.

Art. 5

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Pongo in votazione l'art. 5: maggioranza favorevole, 14 astensioni.

Art. 6

All'art. 12, primo comma, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma, della formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decandenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

Pongo in votazione l'art. 6: approvato a maggioranza con 14 astensioni.

Art. 7

All'art. 13 la lettera d) è sostituita con la seguente:

« di consigliere di un Comune della Regione ».

Pongo in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con 14 astensioni.

Art. 8

All'art. 15, primo comma, dopo la parola «...eleggibili», aggiungere la parola «...inoltre».

Pongo in votabione l'art. 8: approvato a maggioranza con 14 astensioni.

Art. 9

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 bis:

« I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi i contrassegni tradizionali con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Pongo in votazione l'art. 9: approvato a maggioranza con 14 astensioni.

Art. 10

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 ter:

« All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quella di Bolzano per detta cicoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti ».

Pongo in votazione l'art. 10: approvato a maggioranza con 14 astensioni.

Art. 11

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati di ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».

Pongo in votazione l'art. 11: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 12

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;

b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;

c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di Lire una, ma non meno di Lire 500, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo ».

Pongo in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 13

È aggiunto il seguente nuovo art. 20/bis:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il 35° giorno e le ore dodici del 25° giorno anteriore a quello di votazione.

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la liste e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».

Pongo in votazione l'art. 13: approvato a maggioranza con 11 astensioni.

Art. 14

All'art. 21, terzo comma l'espressione « . . . entro cinque giorni . . . », è sostituita con l'espressione « . . . entro tre giorni . . . », e la indicazione « art. 20 » è sostituita con quella di « art. 20/bis ».

Nello stesso articolo il testo del n. 2 è sostituito con i seguenti:

« 2) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

« 2 bis) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno a sensi dell'art. 10, quando tale deposito sia avvenuto ».

Il testo dei numeri 7 e 8 è sostituito con il seguente:

« Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dei relativi allegati, nonché di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».

Pongo in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 15

È aggiunto il seguente nuovo art. 21 bis:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna ilsta, ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno anteriore a quello di votazione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste ».

Pongo in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 16

All'art. 22, primo comma, le parole « . . . da un notaio o da un sindaco della circoscrizione . . . », sono sostituite con le parole « . . . da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « . . . dei rispettivi seggi elettorali . . . » sono sostituite con le parole « . . . dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Pongo in votazione l'art. 16: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 17

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Ento il 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Pongo in votazione l'art. 17: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 18

All'art. 24 le parole « . . . per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi », sono sostituite con le parole « . . . non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

Pongo in votazione l'art. 18: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 19

È aggiunto il seguente art. 24/bis:

« Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine, e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di Commissario ».

Pongo in votazione l'art. 19: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 20

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede

della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

1) *il plico sigillato contenente il bollo della sezione;*
2) *le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;*
3) *un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;*
4) *tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;*
5) *i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 30;*
6) *gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;*
7) *il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;*
8) *le urne occorrenti per la votazione;*
9) *sei matite copiative per l'espressione del voto;*
10) *almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;*
11) *una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;*
12) *il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.*

Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

Eventuali deficenze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63 bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonché il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica ».

Pongo in votazione l'art. 20: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 21

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

« Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21, n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Pongo in votazione l'art. 21: approvato a maggioranza con 12 astensioni.

Art. 22

L'art. 27 è sostituito con il seguente:

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D) ed E) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati.

Pongo in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con 12 astenuti.

Art. 23

L'art. 23 è abrogato.

Pongo in votazione l'art 23: approvato a maggioranza con 12 astenuti.

Art. 24

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30 bis, risultino in possesso almeno del titolo di scuola media inferiore.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla

Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Il Presidente è scelto nell'albo preferibilmente fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Dopo il IV comma viene aggiunto, proposto dalla Giunta regionale, il seguente comma:

Nei confronti dei magistrati, avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, tale accertamento è fatto a mezzo di colloquio, al quale l'interessato è sottoposto da una Commissione, nominata dal Presidente della Corte d'Appello e presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta da due docenti di scuola media, appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene lo esaminando.

Il VII comma viene ad essere:

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo e fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

Chi chiede la parola sugli emendamenti della Giunta? Li metto in votazione: approvati a maggioranza con 7 astensioni.

Pongo ai voti l'art. 24, che dovrà poi essere coordinato dall'ufficio: approvato a maggioranza.

Art. 25

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano d'età.

La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di cuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di

lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale ».

Pongo in votazione l'art. 25: approvato a maggioranza.

Art. 26

È aggiunto il seguente nuovo art. 30 bis:

« Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

Pongo in votazione l'art. 26: approvato a maggioranza.

Art. 27

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di Lire 7.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di Lire 5.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

Pongo in votazione l'art. 27: approvato a maggioranza.

Art. 28

All'art. 32, secondo comma, le parole « . . . più anziano . . . », sono soppresse.

Pongo in votazione l'art. 28: approvato a maggioranza.

Art. 29

L'art. 33 è soppresso.

Pongo in votazione l'art. 29: approvato a maggioranza.

Art. 30

L'art. 34 è soppresso.

Pongo in votazione l'art. 30: approvato a maggioranza.

Art. 31

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l' integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

Pongo in votazione l'art. 31: approvato a maggioranza.

Art. 32

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Pongo in votazione l'art. 32: approvato a maggioranza.

Art. 33

All'art. 38, primo comma, le parole « . . . delle elezioni . . . » sono sostituite con le parole « . . . della votazione . . . ».

Pongo in votazione l'art. 33: approvato a maggioranza.

Art. 34

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

« Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiari elettore del Comune;

c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;

d) i candidati.

Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Pongo in votazione l'art. 34: approvato a maggioranza.

Art. 35

L'art. 41 è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 35: approvato a maggioranza.

Art. 36

L'art. 43 è sostituito con il seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Pongo in votazione l'art. 36: approvato a maggioranza.

Art. 37

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 51 ».

Pongo in votazione l'art. 37: approvato a maggioranza.

Art. 38

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 26 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

Pongo in votazione l'art. 38: approvato a maggioranza.

Art. 39

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Pongo in votazione l'art. 39: approvato a maggioranza.

Art. 40

L'art. 47 è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 40: approvato a maggioranza.

Art. 41

L'art. 48 è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 41: approvato a maggioranza.

Art. 42

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;

3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente e da due scrutatori;

4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, colcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte

le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate;

6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Pongo in votazione l'art. 42: approvato a maggioranza.

Art. 43

L'art. 52 è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 43: approvato a maggioranza.

Art. 44

L'art. 53 è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 44: approvato a maggioranza.

Art. 45

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 51, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il quale problama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio ».

Pongo in votazione l'art. 45: approvato a maggioranza.

Art. 46

È aggiunto il seguente nuovo art. 54/bis:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progresivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) quelle contenenti voti validi;

b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

d) quelle nulle;

e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».

Pongo in votazione l'art. 46: approvato a maggioranza.

Art. 47

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresso soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 26 o non portino il bollo richiesto dall'art. 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

Pongo in votazione l'art. 47: approvato a maggioranza.

Art. 48

È aggiunto il seguente nuovo art. 55/bis:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

Pongo in votazione l'art. 48: approvato a maggioranza.

Art. 49

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal Cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti, ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

Pongo in votazione l'art. 49: approvato a maggioranza.

Art. 50

L'art. 57 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63/bis e provvede quindi a:

a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravvanzate;

b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contenstati anche se attribuiti);

c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;

d) a formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

e) a formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.

Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto dal Presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei pli-

chi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.

Tutti i plichi e pacchi la cua confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

Pongo in votazione l'art. 50: approvato a maggioranza.

Art. 51

È aggiunto il seguente nuovo art. 57/bis:

« Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il Sindaco provvede per il deposito, nella segreteria comunale dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal Presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il Pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

Pongo in votazione l'art. 51: approvato a maggioranza.

Art. 52

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale costituisce un ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21; procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 51, 53, 54, 55, 57;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

3) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati di ciascun candidato ».

Pongo in votazione l'art. 52: approvato a maggioranza.

Art. 53

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in tri-

plice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo art. 63 ter.

Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».

Pongo in votazione l'art. 53: approvato a maggioranza.

Art. 54

È aggiunto il seguente nuovo art. 63 bis:

« Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 40;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43, secondo comma;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista ».

Pongo in votazione l'art. 54: approvato a maggioranza.

Art. 55

È aggiunto il seguente nuovo art. 63 ter:

« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

Pongo in votazione l'art. 55: approvato a maggioranza.

Art. 56

All'art. 69 l'espressione « . . . della legge 5 febbraio 1948, n. 26 . . . », è sostituito con l'espressione « . . . del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 . . . ».

Pongo in votazione l'art. 56: approvato a maggioranza.

Art. 57

È aggiunto il seguente nuovo art. 69 bis:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

Pongo in votazione l'art. 57: approvato a maggioranza.

Art. 58

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatori » e la rispettiva riga punteggiata, sono soppressi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pongo in votazione l'art. 58: approvato a maggioranza.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto?

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Non daremo il nostro voto favorevole; le ragioni del nostro dissenso sono state manifestate nella discussione del 10 ottobre scorso né occorre ripeterle;

ad esse vanno aggiunte le ragioni di principio svolte, nel precedente intervento in discussione generale, dal collega Nardin. Sia le modalità che la legge ha attenuate, sia lo spirito con cui oggi si è svolta questa seconda lettura, non ci trovano soddisfatti.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Si distribuiscano le schede. Dopo la votazione si riunisce la Commissione finanze.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 36, 22 sì, 3 no, 11 schede bianche.

La legge è approvata (*).

La seduta è tolta; il Consiglio sarà riconvocato a domicilio, presumibilmente verso il 9 giugno. Intanto le Commissioni possono svolgere il loro lavoro.

(*Ore* 11,55).

(*) *Vedi Appendice - pag. 29*

APPENDICE

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Gab./1306 Trento, 20 marzo 1964

prot. n. 2683 Cons. Reg. dd. 23-3-64

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20-8-1952, n. 24, per la elezione del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige » (n. 99).

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale - BOLZANO

A seguito del dispaccio odierno pari numero, confermo che il Governo rinvia, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale di autonomia, il suindicato disegno di legge per i seguenti motivi:

L'art. 2 del nuovo testo stabilisce, per il godimento dell'elettorato attivo regionale, oltre il requisito della residenza triennale, di cui all'art. 19 dello Statuto, la limitazione concretantesi nel requisito della residenza nel comune nelle cui liste gli elettori risultino iscritti nel giorno della votazione, e l'inizio dal decorso del triennio di residenza da data non precedente al 26 febbraio 1948. Siffatto aggravamento del requisito della residenza triennale si traduce nella violazione della citata norma statutaria, che quale eccezione al principio di suffragio universale sancito dall'art. 48 della Costituzione e dall'art. 19 dello Statuto, non consente ulteriori estensioni.

Il medesimo art. 2, prescrivendo la residenza « nel comune » viene inoltre ad escludere praticamente per l'elettorato regionale l'istituto dell'opzione previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 7-10-1947, n. 1058, impedendo — in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione — anche agli elettori residenti nel Trentino-Alto Adige di essere iscritti nelle liste elettorali di un comune nella Regione medesima, differente da quello della residenza.

Incorrono nella stessa illegittimità di ordine costituzionale, per gli stessi motivi, il 1° e 2° comma dell'art. 3 del provvedimento in esame.

Infine è da ritenere illegittimo il IV commma dell'art. 3, che attribuisce al Sindaco il potere di revisione delle liste elettorali, violando i principi di legislazione statale vigenti in materia, secondo cui ogni potere per l'aggiornamento delle liste elettorali è demandato alle Commissioni Elettorali Comunali e Mandamentali.

Si restituiscono due esemplari del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Gab./2670-8.7 Trento, 5 maggio 1964

Prot. n. 2792 Cons. Reg. dd. 8-5-64

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige - Disegno di legge regionale concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20-8-1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige (n. 99).

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale - BOLZANO

e, p.c. Al Sig. Presidente della Giunta regionale - TRENTO

A seguito della nota n. 1306/Gab. del 20-3-64, con cui venivano comunicati alla S.V. i motivi di rinvio, da parte del Governo, del disegno di legge regionale in oggetto indicato, si riportano in appresso alcune osservazioni e precisazioni al riguardo formulate dai Ministeri interessati:

— l'articolo 2 del testo legislativo appare inficiato da illegittimità costituzionale, contrastando con la disposizione contenuta nell'articolo 19 dello Statuto Speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige.

Mentre, infatti, quest'ultima norma — che già si pone quale eccezione al principio del suffragio universale, sancito dall'articolo 48 della Costituzione — stabilisce, per l'esercizio dell'elettorato attivo regionale, il solo requisito della residenza triennale nell'ambito del territorio della Regione, il predetto articolo 2 richiede, invece, per gli elettori, anche la residenza nel Comune, nelle cui liste elettorali risultano iscritti nel giorno della votazione nonché l'inizio del decorso del triennio di residenza da una data non anteriore al 26 febbraio 1948. Ora, potendo entrambe queste limitazioni causare l'ampliamento del termine triennale, esse si traducono palesemente in una violazione della norma statutaria, la quale, per il suo carattere eccezionale, non ammette possibilità alcuna di applicazione estensiva;

— lo stesso articolo 2, nel prescrivere la residenza « nel Comune », viene altresì a porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; ciò in quanto detta statuizione preclude, per l'elettorato regionale, l'istituto della opzione, previsto dagli articoli 10 e 11 della legge dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1058, impe-

dendo agli elettori residenti nel Trentino-Alto Adige di essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione diverso da quello di residenza. E poiché le liste elettorali sono uniche per tutte le elezioni, ne deriverebbe che gli elettori che intendono votare per il Consiglio regionale, non potrebbero più avvalersi dell'indicato istituto neppure per le elezioni politiche e per le elezioni comunali, in quanto, esercitando l'opzione per un Comune differente da quello di residenza, perderebbero il diritto di votare per il Consiglio regionale;

— nelle stesse illegittimità di ordine costituzionale sopra rilevate incorrono, inoltre, il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, i quali disciplinano il procedimento per l'aggiornamento delle liste in relazione ai requisiti della residenza triennale nella Regione e della residenza nel Comune di iscrizione elettorale;

— il quarto comma dello stesso articolo 3, nel demandare al Sindaco la formazione di due elenchi di aggiornamento delle liste, già approvate ed autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale, in relazione alle suaccennate illegittime limitazioni, per eventi verificatisi successivamente al decimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, attribuisce, in effetti, al Sindaco poteri di revisione delle liste elettorali, spettanti — a norma della legge 7-10-1947, n. 1058 — alle Commissioni elettorali comunali e mandamentali.

Inoltre, in forza della stessa legge, dal giorno successivo a quello di affissione del manifesto di indizione dei comizi elettorali, non può più essere portata alle liste alcuna variazione, ad eccezione delle cancellazioni per morte degli elettori, consentite fino al 15° giorno precedente quello della votazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

« MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 24, PER L'ELEZIONE DEL COSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE ».

Art. 1

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali i ricorsi, le disposizioni varie e penali, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni ».

Art. 3

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto o compiano il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Art. 4

All'art. 12, primo comma, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

Art. 5

All'art. 13 la lettera d) è sostituita con la seguente:

« di consigliere di un Comune della Regione ».

Art. 6

All'art. 15, primo comma, dopo la parola « ...eleggibili », aggiungere la parola « ...inoltre ».

Art. 7

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 bis:

« I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi i contrassegni tradizionali con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l' eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 8

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 ter:

« All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quella di Bolzano per detta circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti ».

Art. 9

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati di ogni collegio devono essere presentate con dichirazione firmata da non meno di cinquecento e non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo e data di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».

Art. 10

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di centimetri dieci di diametro;

b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;

c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di lire una, ma non meno di lire cinquecento, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale, sono redatti su carta esente da bollo ».

Art. 11

È aggiunto il seguente nuovo art. 20/bis:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizone elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore di ufficio del periodo compreso fra il trentacinquesimo giorno e le ore dodici del venticinquesimo giorno anteriore a quello di votazione.

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».

Art. 12

All'art. 21, terzo comma, l'espressione « . . . entro cinque giorni . . . », è sostituita con la espressione « . . entro tre giorni . . .», e l'indicazione «art. 20 » è sostituita con quella di art. 20/bis ».

Nello stesso articolo il testo del n. 2 è sostituito con i seguenti:

« 2) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

« 2 bis) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno a sensi dell'art. 18 ter quando tale deposito sia avvenuto ».

Il testo dei numeri 7 e 8 è sostituito con il seguente:

« Trasmette inmmediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché di un esemplarre del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».

Art. 13

È aggiunto il seguente nuovo art. 21/bis:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista, ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno anteriore a quello di votazione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste ».

Art. 14

All'art. 22, primo comma, le parole « . . . da un notaio o da un sindaco della circoscrizione . . . », sono sostituite con le parole « . . . da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « . . . dei rispettivi seggi elettorali . . . » sono sostituite con le parole « . . dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Art. 15

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta dal destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona

cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Uffico elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Art. 16

All'art. 24 le parole « . . . per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi », sono sostituite con le parole « . . . non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

Art. 17

È aggiunto il seguente art. 24 bis:

« Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di Commissario ».

Art. 18

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;

3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 30;

6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;

7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) le urne occorrenti per la votazione;

9) sei matite copiative per l'espressione del voto;

10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

Eventuali deficenze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63 bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonché il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica ».

Art. 19

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

« Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21, n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 20

L'art. 27 è sostituito con il seguente:

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E) ed F) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati ».

Art. 21

L'art. 28 è abrogato.

Art. 22

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il titolo di studio posseduto dagli elettori del Co-

mune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30 bis, risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. Nei confronti dei magistrati, avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, tale accertamento è fatto a mezzo di colloquio, al quale l'interessato è sottoposto da una Commissione, nominata dal Presidente della Corte d'Appello e presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta da due docenti di scuola media, appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo e fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto tra gli elettori del Comune ».

Art. 23

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comuna-

le, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il Sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale ».

Art. 24

È aggiunto il seguente nuovo art. 30 bis:

« Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

Art. 25

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di lire settemila al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire cinquemila al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

Art. 26

All'art. 32, secondo comma, le parole « . . . più anziano . . . », sono soppresse.

Art. 27

L'art. 33 è soppresso.

Art. 28

L'art. 34 è soppresso.

Art. 29

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovante tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

Art. 30

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Art. 31

All'art. 38, primo comma, le parole « . . . delle elezioni . . . » sono sostituite con le parole « . . . della votazione . . . ».

Art. 32

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

« Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiari elettore del Comune;

c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizo di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;

d) i candidati.

Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 33

L'art. 41 è abrogato.

Art. 34

L'art. 43 è sostituito con il seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati, delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Art. 35

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 51 ».

Art. 36

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale del quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 26 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

Art. 37

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero della preferenza è di tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 38

L'art. 47 è abrogato.

Art. 39

L'art. 48 è abrogato.

Art. 40

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;

3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente e da due scrutatori;

4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate;

6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Art. 41

L'art. 52 è abrogato.

Art. 42

L'art. 53 è abrogato.

Art. 43

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 51, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio ».

Art. 44

È aggiunto il seguente nuovo art. 54 bis:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) quelle contenenti voti validi;

b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

d) quelle nulle;

e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».

Art. 45

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in esssa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresse soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo richiesto dall'art. 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

Art. 46

È aggiunto il seguente nuovo art. 55 bis:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

Art. 47

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio e comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal Cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti, ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

Art. 48

L'art. 57 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63 bis e provvede quindi a:

a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravvanzate;

b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);

c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste o reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;

d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

e) formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.

Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto dal Presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.

Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

Art. 49

È aggiunto il seguente nuovo art. 57 bis:

« Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il Sindaco provvede per il deposito, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal Presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il Pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

Art. 50

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21 procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 51, 53 54, 55, 57;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

3) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato ».

Art. 51

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo art. 63 ter.

Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».

Art. 52

È aggiunto il seguente nuovo art. 63 bis:

« Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 40;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43, secondo comma;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista ».

Art. 53

È aggiunto il seguente nuovo art. 63 ter:

« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

Art. 54

All'art. 69 l'espressione « . . . della legge 5 febbraio 1948, n. 26 . . . », è sostituita con la espressione « . . . del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 . . . ».

Art. 55

È aggiunto il seguente nuovo art. 69 bis:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

Art. 56

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatori » e la rispettiva riga punteggiata, sono soppressi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della Regione.